

LA RIFORMA DELLO SPORT

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

IL DECRETO LEGISLATIVO

Art. 31 Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.



LE MODIFICHE

Art. 41 Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un **tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.**



LA RIFORMA DELLO SPORT

Con provvedimento del Consiglio Federale della FIR è stata data attuazione al D.Lvo n. 36/2021 e s.m.i. per la parte inerente il vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica (ex indennità di formazione).

STATUTO FEDERALE

Art. 14 - Vincolo Sportivo

- 1. Ogni tesserato ha diritto, in conformità a quanto previsto dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione, alla libera prestazione delle attività sportive.*
- 2. Il vincolo sportivo determina il rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato: è di tipo **regolamentare** e di tipo **volontario**.*
- 3. Il vincolo sportivo regolamentare tra soggetti affiliati e tesserati è a tempo determinato di durata biennale fatto salvo per i soggetti per il cui vincolo è annuale come previsto dal Regolamento Organico ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tal caso siano previsti dai Regolamenti federali.*
- 4. Il vincolo volontario tra tesserato maggiorenne e un soggetto affiliato dovrà risultare da accordo scritto di lavoro sportivo da depositarsi presso la Federazione secondo le caratteristiche e modalità contenute nel Regolamento Organico.*
- 5. Le condizioni e modalità di istaurazione e scioglimento del vincolo sportivo e la disciplina del premio di formazione tecnica sono contenute nel Regolamento Organico.*



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 34 – Vincolo sportivo

1. *Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport del rugby e di tutte le rispettive specialità e varianti **esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato** e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso vincolante dell'associato.*

3. *L'atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati salva l'ipotesi del trasferimento temporaneo. Inoltre, non può essere vincolato con più associati nel corso di una medesima stagione sportiva tranne nelle ipotesi di cessazione del vincolo di seguito disciplinate.*



REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 36 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Applicazione.

1. *Il vincolo sportivo regolamentare tra l'atleta ed il soggetto affiliato di appartenenza è così articolato:*

*fino al compimento del 14° anno di età e dopo il compimento del 26° anno il vincolo sportivo è **annuale** e limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato ed il trasferimento non è subordinato al rilascio del nulla osta.*

*dal 14° al 26° anno di età il vincolo sportivo è **biennale** e l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza per un periodo pari a due stagioni sportive. Il tesseramento per la seconda stagione sportiva si intende rinnovato automaticamente.*

Gli effetti regolamentari prodotti dal compimento degli anni di età durante la stagione sportiva, si producono dal 1° luglio della stagione sportiva successiva.



segue... Art. 36 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Applicazione.

- 2. Al termine dell'anno sportivo che conclude il periodo di vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato. In quest'ultimo caso, qualora previsto, previo versamento di un Premio di formazione tecnica da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.*
- 3. In particolare, nella stagione in cui scade il vincolo biennale, l'atleta dovrà comunicare entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Federale la volontà di non rinnovare il vincolo; in caso contrario l'atleta dovrà intendersi vincolato e la società sportiva potrà esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo. Tale volontà dovrà essere esercitata in forma scritta attraverso posta elettronica certificata o mezzo equivalente tale da dimostrare l'avvenuta ricezione (si fa riferimento alla data di arrivo della comunicazione alla società sportiva).*
- 4. L'atleta comunque, durante il vincolo, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha la facoltà di essere trasferito con il consenso dell'affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, fatto salvo il versamento di un Premio di formazione tecnica, qualora previsto, da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.*
- 5. Ai fini dell'applicazione del vincolo sportivo, qualora il trasferimento avvenga nel corso di una stagione sportiva, il vincolo (annuale/biennale) con il nuovo affiliato si instaura dal momento del trasferimento e sino al completamento della/e stagione/i sportiva/e successive in base all'età dell'atleta.*



DISPOSIZIONE TRANSITORIA - 1

Ai fini della prima applicazione della disposizione prevista all'art. 36 comma 3, con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024, il termine entro il quale il giocatore dovrà comunicare la volontà di non rinnovare il vincolo è fissato nel 20 maggio 2024.

Coloro che compiono/hanno compiuto sino al 14° anno nella stagione 2023/2024 (ovvero entro il 30 giugno 2024),

Non sono più soggetti a vincolo sportivo. Possono pertanto scegliere di rinnovare con l'affiliato di appartenenza o uno differente.

Coloro che compiono/hanno compiuto dal 15° al 25° anno in poi nella stagione 2023/2024 (ovvero entro il 30 giugno 2024),

Non sono più soggetti a vincolo sportivo. Possono pertanto scegliere di rinnovare con l'affiliato di appartenenza o uno differente.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

DISPOSIZIONE TRANSITORIA - 2



I tesserati FIR al 20 maggio 2024 che compiono/hanno compiuto da 15 a 25 anni nella stagione sportiva 2023/2024 (ovvero entro il 30 giugno 2024), in assenza di un accordo tecnico-agonistico depositato con affiliato o con la FIR, sono soggetti a vincolo biennale. **Possono pertanto esercitare lo svincolo mediante comunicazione entro il 20 maggio 2024.**

NON MANIFESTA

Volontà di RECESSO entro il 20-05-2024

Il tesseramento si rinnova automaticamente per le stagioni sportive successive (vincolo biennale) con l'affiliato di appartenenza.

MANIFESTA

Volontà di RECESSO entro il 20-05-2024

Il tesserato dal 01 luglio 2024 potrà tesserarsi con altra società con cui si instaurerà il vincolo biennale. In tale circostanza, se previsto, dovrà essere corrisposto il premio di formazione tecnica.

Il tesserato o, se minore il genitore esercente la potestà genitoriale, dovrà inviare comunicazione di svincolo a mezzo PEC o mezzo equivalente alla società di appartenenza.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

CESSAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 38 - Cessazione del vincolo sportivo regolamentare

1. *Il vincolo tra atleta e affiliato può essere sciolto prima della scadenza, di diritto, nei seguenti casi:*
- a) *Se il soggetto affiliato non si iscrive o è escluso o si ritira dal campionato della categoria per cui il giocatore è o può essere tesserato;*
 - b) *Se il soggetto affiliato di appartenenza del richiedente, una volta iscritto, si sia ritirato o sia stato escluso dal Campionato nazionale cui partecipava con la sua prima squadra limitatamente alla categoria seniores;*
 - c) *Se il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa;*
 - d) *Se il soggetto affiliato di appartenenza cede il titolo sportivo ad altro soggetto affiliato;*
 - e) *Se il soggetto affiliato trasferisce la propria sede in provincia diversa;*
 - f) *quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato alla F.I.R. prevista dall'art. 10 dello Statuto;*
 - g) *se il giocatore, per dodici mesi consecutivi, non abbia partecipato, ad alcuna gara ufficiale. Ai fini della presente disposizione, per partecipazione del giocatore si intende la effettiva discesa in campo e non il suo solo inserimento nella lista gara.*



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

IL VINCOLO SPORTIVO VOLONTARIO

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 39 - Vincolo Sportivo Volontario

- 1. Il vincolo sportivo volontario è il vincolo che si determina tra **tesserato giocatore maggiorenne** e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, della durata massima di quattro stagioni sportive, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto. In tal caso il tesseramento si rinnoverà di stagione in stagione sportiva per la durata stabilita dall'accordo e ne seguirà le vicende.*
- 2. Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo.*
- 3. La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare da un "memorandum", conforme al modello stabilito dalla Federazione che, debitamente sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipula presso l'ufficio Affiliazione e Tesseramento, che lo annoterà in apposito registro, anche in formato digitale.*
- 5. Il vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.*

È possibile stipulare pattuizioni di durata pluriennale se la prestazione oggetto del contratto è a titolo onerosa e l'atleta dilettante è "vincolato" negoziabilmente mediante la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro subordinato o di co.co.co.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY



IL VINCOLO SPORTIVO VOLONTARIO

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 39 bis - Vincolo Volontario tra tesserato giocatore e Federazione Italiana Rugby

- 1. Il vincolo sportivo volontario si può determinare anche con accordo tecnico agonistico stipulato tra il tesserato giocatore e la Federazione ai fini della partecipazione di tesserati giocatori, anche minorenni, a programmi federali di formazione e alle attività nell'ambito dell'attività internazionale come definita dall'art.1 del RAS. L'accordo tecnico-sportivo con tesserati giocatori minorenni è sottoscritto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.*
- 3. In caso di accordo tecnico-agonistico con la FIR, è sospesa la disciplina dei trasferimenti dei tesserati giocatori tra soggetti affiliati e di conseguenza del vincolo sportivo.*

Art. 40 - Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario

- 1. Il vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza o risoluzione risultante da lodo arbitrale.*
- 2. Il vincolo sportivo volontario cessa, altresì, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 38.*
- 3. Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato avviene senza nulla osta.*

I TRASFERIMENTI

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 46 - Disciplina dei trasferimenti

1. *Il trasferimento di giocatori da un soggetto affiliato ad un altro può avvenire, nei termini definiti dal Consiglio Federale, con le modalità previste negli articoli che seguono, per:*
 - a) *trasferimento temporaneo mediante nulla-osta (art. 29);*
 - b) *trasferimento definitivo mediante nulla-osta (art. 30);*
 - c) *trasferimento senza nulla osta per limitata attività;*
 - d) *trasferimento con nulla-osta di ufficio (art. 31).*

2. *Per il trasferimento dei giocatori provenienti da una Federazione straniera si applica la normativa internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.*

Il Consiglio Federale, previo parere della Commissione Affiliazione e Tesseramento, può concedere il nulla osta d'ufficio, anche al di fuori del termine fissato, quando, su richiesta dell'interessato e senza il nulla-osta della società di appartenenza, valutata ogni circostanza del caso concreto, ricorrano comprovati motivi, soggettivi e oggettivi, che giustifichino il trasferimento.

LA RIFORMA DELLO SPORT

IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

PRINCIPI ISPIRATORI

- Pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla norma pur garantendo un sistema corretto di circolazione dei giocatori e sviluppando il valore dell'appartenenza.
- Riconoscimento alle società di formazione un parametro che tenga conto, non degli scambi nel periodo di formazione ma in base alla successiva destinazione «seniores» rafforzando il valore dell'investimento nel vivaio giovanile.
- Adeguamento degli importi previsti garantendone **la sostenibilità** da un lato e **la premialità** dall'altro.
- Progresso nel percorso di formazione federale verso i giocatori di interesse nazionale non coinvolti nelle accademie delle franchigie ovvero controllo nell'attività di **transizione della formazione**



IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

PARAMETRI NECESSARI AL RICONOSCIMENTO

Art. 48 – Premio di formazione tecnica

1. *Il premio di formazione tecnica, riconosciuto per i soli giocatori maggiorenni (ovvero che compiono il 18° anno nella stagione sportiva), ha lo scopo di indennizzare, di norma, il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore, in costanza di affiliazione, a partire dal quadriennio di formazione, in caso di trasferimento dello stesso ad altro soggetto affiliato, per le spese sostenute e per le attività svolte e finalizzate alla formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e del vivaio. Deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento dei fini sportivi.*
2. Il premio è dovuto per i soli giocatori che hanno iniziato la loro attività sportiva in Italia nelle categorie Propaganda e Juniores.

Il giocatore per maturare il premio deve:

- **compiere 18 anni nella stagione sportiva**
- **aver iniziato l'attività in Italia nelle categoria Propaganda o Juniores**



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

segue... Art. 48 – Premio di formazione tecnica

3. Ai fini del calcolo del premio, si tiene altresì conto di:

- a. Età del tesserato ed il momento in cui si verifica il trasferimento;
- b. Delle effettive stagioni sportive di tesseramento secondo quanto previsto al punto 4;
- c. Del massimo campionato Seniores a cui è iscritto il soggetto affiliato di destinazione.

	Anni compiuti nel corso della stagione sportiva e che si trasferiscono nella successiva							
	18	19	20	21	22	23	24	25
Serie C	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Serie B	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €
Serie A (M)	1.500 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €	3.000 €	1.000 €
Serie A-Elite (M)	3.000 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €	12.000 €	9.000 €	6.000 €	3.000 €
URC	6.000 €	12.000 €	16.000 €	20.000 €	24.000 €	18.000 €	12.000 €	6.000 €
Serie A (F)	500 €	1.000 €	1.300 €	1.600 €	2.000 €	1.600 €	1.000 €	300 €
Serie A-Elite (F)	1.000 €	2.000 €	2.600 €	3.200 €	4.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

segue... Art. 48 – Premio di formazione tecnica

4. Il diritto al premio di formazione tecnica è:

- **ORIGINARIO** nei confronti dei soggetti affiliati che hanno formato il giocatore:
 - a) nel caso di primo trasferimento nel campionato Seniores, **il diritto si estende a tutte le società affiliate per le quali il giocatore è stato tesserato dal 14° anno di età sino al momento del trasferimento**, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. a);
 - b) nel caso di un successivo trasferimento crescente in serie B e A il diritto **rimane in capo solamente all'ultima società di appartenenza** del giocatore al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. b);
 - c) nel caso di un successivo trasferimento crescente in serie A-Elite e URC, **il diritto si estende a tutte le società affiliate per le quali il giocatore è stato tesserato dal 14° anno di età sino al momento del trasferimento**, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. a);
 - d) in caso di trasferimenti successivi al primo nel medesimo campionato o campionato di livello inferiore, il diritto **rimane in capo solamente all'ultima società di appartenenza** del giocatore al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. b).

In caso di trasferimento in corso d'anno il diritto rimane in capo alla prima società di tesseramento con riferimento alla singola stagione sportiva.

- **ACQUISITO** per il soggetto affiliato cui il giocatore si è trasferito mediante corresponsione del premio di formazione tecnica.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

segue... Art. 48 – Premio di formazione tecnica

RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALL'INTERA FILIERA FORMATIVA - punto 4 lett. a) e c)

Età di maturazione del premio di formazione tecnica												
14*	15*	16*	17*	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20%	20%	20%	20%	20%	X	-	-	-	-	-	-	-
15%	15%	15%	15%	20%	20%	X	-	-	-	-	-	-
10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	X	-	-	-	-	-
5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	20%	X	-	-	-	-
5%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	20%	20%	X	-	-	-
5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	20%	20%	X	-	-
5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	X	-
5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	15%	20%	X
* Quadriennio di formazione												

3

In base all'età in cui avviene il trasferimento viene individuata la percentuale con cui deve essere suddiviso il premio tra le società aventi diritto



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

segue... Art. 48 – Premio di formazione tecnica

RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALL'ULTIMA SOCIETÀ DI TESSERAMENTO - punto 4 lett. b) e d)

... con riconoscimento del premio solamente all'ultima società di tesseramento:

- i. se il giocatore è stato tesserato una sola stagione sportiva con la società cedente: 80% del premio;*
- ii. se il giocatore è stato tesserato per due stagioni sportive con la società cedente: 60% del premio;*
- iii. se il giocatore è stato tesserato per tre stagioni sportive con la società cedente: 40% del premio;*
- iv. se il giocatore è stato tesserato per quattro o più stagioni sportive con la società cedente: 20% del premio.*

3

In questo caso, riconoscendo il premio solo all'ultima società, si verifica per quante stagioni sportive il giocatore è stato tesserato con la stessa.




FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Esempio 1:

Un giocatore che ha compiuto 18 anni nella stagione 2023/2024 vuole trasferirsi in un'altra società al termine del vincolo sportivo (si genera così il trasferimento). Ha giocato in Italia dalla categoria Juniores quindi è possibile riconoscere il premio di formazione.

Si trasferisce per la prima volta in una categoria Seniores (art. 4 lett. a) perciò andranno indennizzate tutte le società di tesseramento per le quali il giocatore è stato tesserato dai 14 anni. La società di destinazione milita nel massimo campionato A-Elite maschile.



Esempio 2:

Un giocatore che ha compiuto 22 anni nella stagione 2023/2024 vuole trasferirsi in un'altra società al termine del vincolo sportivo (si genera così il trasferimento). Ha giocato in Italia dalla categoria Propaganda quindi è possibile riconoscere il premio di formazione.

Si trasferisce per la seconda volta in una categoria Seniores (art. 4 lett. b), passando da una società di Serie B (con cui è stato tesserato tre stagioni sportive, art. 7 lett b. iii) ad una in Serie A; perciò andrà indennizzata solamente l'ultima società sportiva.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

segue... Art. 48 – Premio di formazione tecnica

5. *Per i giocatori che hanno stipulato con la Federazione un **accordo tecnico-sportivo** così come previsto all'art. 39 bis, il premio di formazione tecnica è disciplinato dal Regolamento sul regime dei giocatori di interesse nazionale; inoltre, nel computo del premio di formazione così come previsto al successivo comma andrà scomputato l'importo che la Federazione ha riconosciuto a ciascuna società affiliata in vigore di tale accordo.*

6. *...Per i giocatori che abbiano compiuto **dal 26° anno di età** in poi nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato non è previsto alcun premio.*
*...Per i giocatori interessati dai trasferimenti, tesserati con **Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposita convenzione con il CONI, che intendano trasferirsi ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato URC:*
 - i. *non è riconosciuto alcun premio di formazione tecnica nel caso di giocatori reclutati attraverso procedure di concorso pubblico;*
 - ii. *è prevista l'erogazione del premio di formazione tecnica qualora i giocatori siano stati tesserati in almeno una stagione sportiva del quadriennio formativo dal gruppo sportivo militare stesso.*

8. *Per i giocatori di qualunque età che intendano trasferirsi da un affiliato partecipante al Campionato URC ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato di Serie A-Elite o di altra serie inferiore, il premio è pari a 0 €.*

Le modalità e le procedure di riconoscimento del premio di formazione sono definite dal Consiglio Federale con apposita circolare.

Supporto alle società sportive:

- **FAQ – Frequently Asked Questions (domande frequenti)** pubblicate sul sito federale in apposita sezione;
- **Ufficio affiliazione e tesseramento federale** a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento: tesseramenti@federugby.it

Grazie per l'attenzione
#federazioneitalianarugby



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY